



**ENTE PARCO GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI
LUCANE**

Regolamento

Uso del nome e dell'emblema

Art.1

Ai sensi della L.R. 47/97 art. 3, l'Ente Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, può promuovere le varie attività economiche e sociali, nonché commerciali e divulgative presenti nel territorio, sia attraverso proprio materiale promozionale e propagandistico, sia attraverso la cessione dell'uso del proprio nome (denominazione) e del proprio emblema (il Logo del Parco).

Art.2

Gli operatori economici locali operanti nei Comuni del Parco che vorranno fruire della promozione commerciale di prodotti e servizi attraverso la organizzazione e il circuito propagandistico dell'Ente Parco, nonché tramite il materiale divulgativo prodotto, o vorranno utilizzare l'emblema del Parco da apporre su prodotti e su materiale pubblicitario, sono tenuti al pagamento di un diritto-contributo a favore dell'Ente, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

Art.3

Per l'inserimento nel circuito promozionale-pubblicitario è necessario presentare documentata richiesta scritta alla Direzione del Parco, essere in regola con la normativa del Parco e con le norme concernenti la categoria commerciale o professionale e svolgere opera a favore della promozione del Parco e dei suoi disparati valori.

Art.4

. Per l'uso dell'emblema e del nome (denominazione) del Parco è necessario presentare richiesta scritta alla Direzione dell'Ente, essere in regola con le leggi e i regolamenti del Parco e con la normativa concernente l'esercizio della propria attività, garantire serietà professionale e la qualità, la tipicità e la genuinità dei prodotti locali. E' necessario inoltre rispettare le tariffe commerciali vigenti o concordate, cooperare con l'Ente Parco nelle attività promozionali e divulgative, impegnarsi a svolgere attività promozionali e divulgative, impegnarsi a svolgere attiva opera a favore della conservazione del Parco e dei suoi valori.

Art.5

Gli operatori che potranno fruire del circuito promozionale-pubblicitario o/e dell'uso dell'emblema e/o del nome (denominazione) del Parco, appartengono alle categorie che svolgono le seguenti attività :

a) Attività di piccola impresa;

- b) Attività sportive e ricreative (piccole dimensioni);
- c) Attività turistiche, sportive e ricreative (medie e grandi dimensioni);
- d) Attività ricettive (piccole dimensioni);
- e) Attività ricettive (medie e grandi dimensioni);
- f) Attività di ristoro (piccole dimensioni);
- g) Attività di ristoro (medie e grandi dimensioni);
- h) Attività artigianali e commerciali (piccole dimensioni);
- i) Attività commerciali (medie e grandi dimensioni);
- j) Attività di media impresa;
- k) Attività di grande impresa;
- l) Attività agrituristiche;
- l) Attività agricole e zootecniche;

Per l'individuazione delle categorie si fa riferimento alla classificazione della Camera di Commercio.

Art.6

a) circuito promozionale e pubblicitario del Parco :

Il diritto-contributo annuo, per l'inserimento nel circuito promozionale e pubblicitario del Parco, è così determinato, secondo le categorie di cui al punto precedente.

- I. € 100,00 per le attività di cui ai punti a) e b);
- II. € 150,00 per le attività di cui ai punti d), f) e h), l) e m);
- III. € 300,00 per le attività di cui al punto c), e), g), i), e j);
- IV. l'importo è da stabilire, di volta in volta, dalla Direzione del Parco, rispetto alle caratteristiche e alle dimensioni dell'intervento per le attività di cui al punto k);

b) Uso del nome del Parco:

Per l'uso del nome del Parco, il diritto-contributo è pari agli importi di cui ai n° I,II,III, IV, maggiorati del 30%.

c) Uso dell'emblema del Parco:

Per l'uso dell'emblema del Parco, il diritto-contributo è pari agli importi di cui ai n° I,II,III, IV, maggiorati del 40%.

d) Uso del nome e dell'emblema del Parco:

Per l'uso del nome e dell'emblema del Parco il diritto-contributo è pari agli importi di cui ai n° I,II,III, IV, maggiorati del 60%.

Per le attività di cui al punto k), anche per l'uso del nome e/o dell'emblema, l'importo è da stabilire, di volta in volta, dalla Direzione del Parco.

Nel caso in cui, alla promozione di prodotti e servizi sia direttamente interessato l'Ente Parco, in concorso con operatori economici locali, l'uso del Logo può essere concesso gratuitamente.

Per le manifestazioni di carattere promozionale e culturale organizzate da amministrazioni locali, associazioni, cooperative, società di servizi, organismi locali vari, l'uso dell'emblema e/o della denominazione è concesso a titolo gratuito.

Parimenti a titolo gratuito è concesso l'uso del Logo per la riproduzione su carta intestata dei Comuni, delle Comunità montane, delle Province, territorialmente presenti in area Parco.

Art.7

Una riduzione del diritto-contributo pari al 50% dell'importo dovuto, è concessa alle Cooperative e Società di Servizi sorte localmente anche per favorire l'occupazione giovanile.

Le stesse condizioni potranno essere stabilite per le attività di carattere culturale, didattico, educativo e formativo, nonché, per attività di micro - imprenditorialità a carattere familiare e per prodotti dell'agricoltura biologica.

Art.8

A insindacabile giudizio della Direzione del Parco, l'autorizzazione concessa può essere revocata in ogni momento, in caso di inosservanza di quanto stabilito nel presente regolamento, di mancato pagamento del diritto-contributo nei termini previsti, di attività, da parte del titolare dell'esercizio, contrastanti con le finalità del Parco e da tutta la normativa civile e penale in vigore. La medesima decade nei casi di perdita della qualificazione e di cessione dell'azienda.

Art. 9

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa di settore.